



Comune di Avellino

Settore 5 - Lavori Pubblici

N. 174 del 28/02/2019

ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: POC Teatro 2018. Lavori di riqualificazione al Teatro Carlo Gesualdo. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, così come modificato dalla L.145/2018 (Legge di bilancio 2019). Avvio della procedura e disposizioni relative.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

f.to Arch. Anna Freda

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE _____

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _____

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

DATA

07/03/2019

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE	RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO
--	--

<p>Il _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>	<p>N. 664</p> <p>DATA: 28/02/2019</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>
--	--

<p>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 12/03/2019 AL 27/03/2019</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>f.to _____</p>

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con D.G.R. n. 285 del 15/05/2018 la Regione Campania ha approvato le direttive per la definizione del Piano Strategico Cultura e Beni Culturali - Programmazione 2018 **“Poc Campania 2014-2020. Programma di Eventi per la Promozione e valorizzazione delle attività turistiche e culturali”**;

CHE nella predetta Delibera si definivano azioni diverse per l’attribuzione dei contributi, nello specifico, all’Azione 2.2 veniva concesso un contributo al Comune di Avellino al fine di realizzare il POC Teatro, assegnando un finanziamento di € 250.000,00;

CONSIDERATO:

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 272 del 08/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo a valere sul POC Campania 2014/2020 Misura 2.2 Attività di spettacolo Teatrale, denominato **“Rafforzamento della proposta teatrale Carlo Gesualdo: Pensieri Periferici- Festival del Pensiero Itinerante”**, approvato e finanziato con Delibera Regionale n°285/2018;

CHE con Convenzione, approvata con D.D. n. 258 del 28/11/2018 rep. N. 383 del 03/12/2018, sono stati regolamentati i rapporti tra la Regione Campania e il Comune di Avellino relativamente alla realizzazione del Progetto di cui trattasi;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 278 dell’8/11/2018 è stato indicato quale Responsabile Unico del Progetto il funzionario comunale Pellegrino Villani;

CHE con determina n. 3768 del 28/12/2018 si approvava il progetto esecutivo per un importo Euro 75.000,00 come da quadro economico:

A	LAVORI	Totale
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	58.653,26
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	1.404,60
TOTALE LAVORI		60.057,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE	Totale
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto	4.409,41
B2	Spese tecniche	800,00
B3	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	9.732,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		14.942,14

	Totale Euro	75.000,00
--	--------------------	------------------

1. si dava atto che il lavori di che trattasi dovevano essere seguiti dal settore LLPP

- che con determina n. 3768 del 28/12/2018 è stata nominata responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lvo 50/2016, per l'intervento in oggetto, l'arch. Anna Freda,

Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 13 c. 2 L. 180/2011 che nell'appalto in esame è possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattandosi di attività non strettamente collegate;

Considerato che, nel sistema degli appalti pubblici, il "lotto di gara" identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto la cui realizzazione sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendente dalla realizzazione delle altre parti (Cons.Stato.sez.II,7novembre 2007, n.2803). La scelta di frazionare gli appalti, mediante suddivisione in lotti di gara, è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, che devono operare una corretta pianificazione degli interventi e valutare se le "parti" di un intervento, singolarmente considerate, possiedono un'autonoma funzionalità ed utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva.La suddivisione dell'appalto in lotti di gara presuppone almeno tre condizioni di legittimità:

1. la **natura funzionale del lotto**, come specificato nella Relazione tecnica;
2. la **possibilità tecnica** di realizzazione, e
3. la **convenienza economica** per la stazione appaltante

Tenuto conto che questa Stazione Appaltante ha il preciso obbligo di motivare la scelta di suddividere l'opera in lotti funzionali, sulla base di elementi quali la natura dell'opera e le proprie capacità operative e gestionali dimostrando i benefici derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere:nella precisa fattispecie in esame, questi ultimi risultano infatti meglio raggiungibili frazionando l'opera in due lotti distinti:l'uno avente ad oggetto i lavori edili e l'altro avente per oggetto la fornitura e posa in opera di materiale relativo alla parte impiantistica.

Tenuto conto che l'articolazione in due lotti potrà altresì senz'altro permettere una diminuzione del tempo di esecuzione del contratto, assicurando una maggiore continuità tra la realizzazione dell'opera e la prestazione della fornitura .

Considerato che, secondo il Consiglio di Stato, che ribadisce la giurisprudenza costante (cfr. Cons. St., sez.VI, n.2682 del 2015), l'opzione sottesa alla suddivisione o meno in lotti dell'appalto è espressiva di scelta discrezionale della Stazione Appaltante non suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l'unitarietà sia imposta dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare .

La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con un Comunicato del Presidente Raffaele Catone del 14 settembre 2016, ha ribadito la necessità che le stazioni appaltanti provvedano alla **suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali**, rammentando l'obbligo statuito **dall'art. 51 del D.lgs n.50/2016**:

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene che la suddivisione del progetto di che trattasi in due lotti funzionali non viola il **divieto di frazionamento artificioso dei contratti**, ma che è, invece, strettamente funzionale alla corretta e rapida esecuzione dell'opera costituita da lavori e forniture.

Tenuto conto che la ratio della norma di cui al suddetto art. 51 D.lgs. 50/2016 è quella di evitare elusioni della disciplina comunitaria da parte delle stazioni appaltanti, che potrebbero frazionare un unico contratto di valore pari o

superiore alla soglia comunitaria, ottenendo lotti di valore inferiore, i quali, astrattamente, potrebbero essere aggiudicati con procedure meno competitive di quelle previste per i contratti "sopra soglia": nel caso in esame, si evince, in primis, la razionalità e l'efficienza tecnica di suddividere l'opera in due lotti distinti, facendo dapprima realizzare i lavori di ristrutturazione degli immobili e, successivamente, acquisendo la fornitura e posa in opera materiale relativo alla parte impiantistica.

Sottolineato, dunque che, la suddivisione in lotti persegue l'obiettivo di convenienza economica ed inoltre, l'assegnazione in modo separato dei lavori e della fornitura assicura il contenimento dei costi per la natura delle lavorazioni connesse all'esecuzione dell'opera nel suo complesso;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

RICHIAMATO, altresì, il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

RILEVATO inoltre che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

DATO ATTO che l'importo complessivo stimato del contratto di appalto in questione è inferiore a 40.000 euro.

Atteso:

- che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro direttamente e autonomamente nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti d'acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'articolo 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Dato atto:

- che si ricorre alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover approvare tale nuovo Q.E. rimodulato:

A	LAVORI	
A1	Lavori Edili a misura	€ 36.417,87
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.964,29
	TOTALE	€ 38.382,16
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B	Lavori di posa in opera di materiale impiantistico	€ 28.582,13
B1	Spese tecniche	€ 1.339,29
B2	I.V.A., 10%	€ 6.696,42
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 36.617,84
	Totale Euro	€ 75.000,00

DATO atto che gli interventi di che trattasi riguardano opere di riqualificazione e rientrano a pieno titolo nell'ambito del recupero, restauro conservativo, specificando che servono a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, pertanto, godono dell'aliquota agevolata del 10%. (cfr.Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ravenna Sez.2 Reg. Generale n. 99/14)

Considerato che nonostante i riferimenti le norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione, permane l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare il servizio, a condizione,ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePa.

Rilevato

- che i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d'Offerta;
- che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A. mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni", sicché si può affermare:
 1. il mercato elettronico, propriamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del d.lgs. 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Tale sistema d'acquisto poi si distingue in:
 - a) "strumenti di acquisto", regolati dalla successiva lettera cccc) come "strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo". Rientra tra gli strumenti di acquisto della lettera cccc) "il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo", cioè mediante ordine di acquisto diretto;

- b) “strumenti di negoziazione”, regolati dalla successiva lettera dddd) “il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale”, cioè mediante richiesta d’offerta. Considerato, che per lavori da 40.000,00 euro fino a un milione di euro può applicarsi la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) con il criterio del massimo ribasso e facoltà di esclusione automatica delle offerte.

Vista la documentazione di gara costituita dalla, relazione tecnica, computo metrico, elenco prezzi, QTE, capitolato descrittivo prestazionale, documentazione fotografica, cronoprogramma.

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato dall’art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite (RdO) per le caratteristiche del lavoro, con aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo più basso riscontrato;

Dato atto

- che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per i lavori edili è il seguente : **Z702758771**
- che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per i lavori degli impianti è il seguente : **ZF62758843**

Dato atto che con determina n. 3389 del 28/11/2017 si aggiudicavano definitivamente i lavori in oggetto, a favore del promotore ATI Engie Servizi s.p.a. (MANDATARIO)/ ditta Venezia Impianti s.r.l. (MANDANTE) con sede in Viale Giorgio Ribotta n.31 - Roma (RO) alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche della proposta da questi presentata in sede di gara ovvero con un ribasso percentuale dello 0,419 sul canone annuo e del 16,30% sul prezzario delle opere pubbliche, i lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE, tra cui è riconpreso anche il teatro comunale .

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

1. di approvare tutto quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il nuovo Quadro Economico di progetto rimodulato, sulla scorta dell’ammissione al finanziamento concesso come segue:

A	LAVORI	
A1	Lavori Edili a misura	€ 36.417,87
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.964,29
	TOTALE	€ 38.382,16
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B	Lavori di posa in opera di materiale impiantistico	€ 28.582,13
B1	Spese tecniche	€ 1.339,29
B2	I.V.A., 10%	€ 6.696,42
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 36.617,84
	Totale Euro	€ 75.000,00

3. di avviare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) l'affidamento diretto tramite la procedura di gara telematica denominata RDO, gestita da Consip Spa sul proprio sito istituzionale. www.acquistinretepa.it per l'affidamento dei lavori "Lavori di riqualificazione al Teatro Carlo Gesualdo",

- lavori edili - codice cig **Z702758771** per un importo pari ad € 36.417,87 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.964,29 oltre iva 10% quindi per un totale pari ad € **38.382,16**;

4. di affidare i Lavori di posa in opera materiale impiantistico codice cig **ZF62758843** per un importo pari ad € **28.582,13** oltre iva 10% al netto del ribasso d'asta del 16,30% all'ATI Engie Servizi s.p.a. /ditta Venezia Impianti s.r.l. ai sensi dell'art.3 al comma i) del Contratto di concessione stipulato in data 18/05/2018 Rep.5600, che testualmente recita: " *il Concessionario ha il diritto di prelazione e di privativa qualora ritenuto economicamente conveniente*".

4. Di dare atto che le somme sono impegnate al cap. 2568/2;

Il Dirigente del Settore Finanze

Il Dirigente del settore LLPP

Il Dirigente
Dott. Gianluigi Marotta

Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese